

	Allegato "C" al repertorio 32312/14562	
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	"SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO VESCOVO APS"	
	Titolo I - Costituzione, Finalità, Durata	
	Articolo 1 Denominazione e Sede	
	L'Associazione denominata " Scuola dell'Infanzia San Martino Vescovo ETS ", è costituita in Bruino, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017	
	s.m.i..	
	Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.	
	L'Associazione ha acquisito la parità scolastica con Decreto MIUR Prot. 488/3751 del 28/01/2001.	
	L'Associazione si ispira ai principi cattolici e si conforma, nella sua organizzazione, ai principi di democrazia e di non discriminazione come previsto dalla Costituzione.	
	Articolo 2 Finalità	
	L'Associazione è un Ente senza scopo di lucro, apartitica, a struttura democratica, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la Legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si pre-	

	figge in particolare di operare in campo educativo, sociale, culturale	
	ed assistenziale. A tal fine, svolge in favore dei propri associati, dei lo-	
	ro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 5	
	del presente statuto.	
	Articolo 3 Durata	
	La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con	
	delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art.	
	33 del presente statuto	
	Titolo II : Attività esercitate	
	Articolo 4 Attività dell'Associazione	
	L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quan-	
	to previsto dagli articoli 5, 6 e 7 ed 8 del presente statuto:	
	a) attività di interesse generale	
	b) eventuali attività diverse purché secondarie e strumentali alle	
	attività istituzionali di interesse generale.	
	c) eventuali attività di raccolta fondi.	
	Articolo 5 Attività di interesse generale	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita in	
	via esclusiva o principale attività di interesse generale, secondo quan-	
	to previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive	
	modificazioni.	
	In particolare, l'associazione esercita le seguenti attività di cui alle in-	
	fra indicate lettere dell'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della leg-	
	ge 28 Marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività	

	culturali di interesse sociali con finalità educativa (lett. d);	
	In particolare l'Associazione gestisce scuole dell'infanzia per erogare	
	servizi educativi, didattici e formativi a favore di bambini di età com-	
	presa fra zero e sei anni;	
	b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività	
	di interesse generale di cui all'art.5 del D. Lgs. 117/2017 (lett. i);	
	c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-	
	spersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla preven-	
	zione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).	
	In particolare l'Associazione promuove la formazione ed aggiornamen-	
	to per i docenti della Scuola e/o esterni interessati alle tematiche pro-	
	poste.	
	Tali attività possono essere svolte anche tramite l'erogazione di servi-	
	zi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o	
	di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi e	
	la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi de-	
	gli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'As-	
	sociazione è eventualmente affiliata e ai loro soci, anche tramite il pa-	
	gamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla nor-	
	mativa vigente.	
	Articolo 6 Attività diverse	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può anche	
	esercitare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e suc-	

	cessive modificazioni, attività diverse purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali di cui all'art. 5 del presente statuto, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente.	
	L'Associazione può anche effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.	
	L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'Associazione. Nel caso l'Associazione eserciti Attività diverse il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art 13, comma 6, del D.lgs. 117/2017.	
	Articolo 7 Attività di raccolta fondi	
	Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.	
	L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza	

	e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.	
	Articolo 8 Gestione delle attività	
	Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi statuari o per la gestione diretta di determinati servizi finalizzati al perseguimento degli obiettivi statuari, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni.	
	Articolo 9 Apporto dei volontari	
	Sono definite volontari le persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, sotto l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo	

	non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le	
	malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volon-	
	tariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quan-	
	to previsto dalla normativa vigente.	
	Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere i-	
	noltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro	
	dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge,	
	anche dei propri associati, ma solo quando ciò sia necessario ai fini	
	dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimen-	
	to delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del	
	decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.	
	Titolo III : Funzionamento	
	Articolo 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio	
	L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni an-	
	no.	
	Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa	
	vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavo-	
	ro, il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall'art.13 del de-	
	creto legislativo 117/2017. L'organo di amministrazione deve docu-	
	mentare nel bilancio, con le modalità previste a seconda della forma	
	di bilancio adottata, il carattere secondario e strumentale delle attivi-	
	tà diverse eventualmente svolte dall'associazione. Il bilancio deve es-	
	sere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il	
	registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.	
	Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il	

	bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto	
	legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei	
	termini previsti dalla normativa stessa.	
	Art. 11 Obblighi di informativa	
	Il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale devono essere af-	
	fissi presso la sede sociale nonché pubblicati sul sito internet dell'as-	
	sociazione, se esistente.	
	Se previsto dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, com-	
	pensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli or-	
	gani di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati	
	devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri	
	mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne ab-	
	bia interesse.	
	Art. 12 Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	a) dai beni mobili e immobili di proprietà;	
	b) dalle eccedenze degli esercizi annuali ivi destinate;	
	c) da donazioni, erogazioni, lasciti ivi destinati;	
	d) dai fondi di riserva;	
	e) da altri accantonamenti a patrimonio.	
	Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro in-	
	cremento.	
	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, en-	
	trate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attivi-	
	tà statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,	

	solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente sta-	
	tuto.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestio-	
	ne, fondi e riserva comunque denominate a fondatori, associati, lavo-	
	ratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi	
	sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimen-	
	to individuale del rapporto associativo.	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio re-	
	siduo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 32 del presente sta-	
	tuto nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo 117/2017.	
	Art. 13 Fonti di finanziamento e proventi	
	Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:	
	a) dalle quote associative;	
	b) da proventi della gestione del patrimonio;	
	c) dai proventi delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presen-	
	te statuto;	
	d) dai proventi della eventuale gestione di servizi, progetti, struttu-	
	re pubbliche e private;	
	e) dai contributi di soci e di altre persone fisiche;	
	f) dai contributi di Enti Pubblici e privati;	
	g) dalle convenzioni con Enti Pubblici;	
	h) dalle erogazioni liberali;	
	i) dai proventi del 5 per mille;	
	j) dai titoli di solidarietà,	
	k) ogni altra entrata che pervenga all'associazione in modo legitti-	

	mo.	
	Art. 14 Libri sociali	
	L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.	
	In particolare l'Associazione deve tenere i seguenti libri eventualmente anche in modalità elettronica:	
	a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo	
	b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo	
	c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.	
	d) nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	e) il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo.	
	Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 15 Revisione legale dei conti	
	Per scelta volontaria o nei casi previsti dalla normativa vigente, l'As-	

	semblea dei soci nomina un revisore legale dei conti o una società di	
	revisione legale, iscritti nell'apposito registro.	
	L'incarico di revisione legale dei conti può essere esercitato dall'orga-	
	no di controllo di cui all'art. 27, nel caso in cui il medesimo è costitui-	
	to da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Titolo IV - I Soci	
	Articolo 16 Adesione all'Associazione	
	L'Associazione non dispone limitazioni in relazione all'ammissione de-	
	gli associati.	
	Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone soci, tutte le	
	persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che	
	ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del pre-	
	sente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la	
	loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a rea-	
	lizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.	
	Il numero degli associati è illimitato.	
	Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio	
	Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo	
	e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed e-	
	ventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente statuto	
	e alle deliberazioni degli organi sociali.	
	Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la re-	
	sponsabilità genitoriale.	
	Per quanto riguarda l'adesione di altri enti del terzo settore o senza	
	scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rap-	

	presentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento spe-	
	cifico predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea	
	dei soci.	
	Alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni	
	dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della	
	richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul	
	libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richie-	
	denti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato	
	accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla ri-	
	chiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima	
	convocazione utile.	
	L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della	
	tessera sociale purché sia contestualmente versata la quota associati-	
	va prescritta.	
	La quota associativa corrisposta dal socio rappresenta unicamente	
	un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Asso-	
	ciazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di parte-	
	cipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è tra-	
	smissibile nè rivalutabile, neanche in caso di morte o di scioglimento	
	per qualsiasi causa del rapporto associativo. Lo status di socio, una	
	volta acquisito, ha carattere permanente finchè ne sussistono le con-	
	dizioni e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.	
	Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né	
	partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della participa-	

	zione alla vita associativa.	
	Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della	
	partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente	
	previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da re-	
	golamenti specifici predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dal-	
	l'assemblea dei soci.	
	Articolo 17 Diritti dei soci	
	I soci hanno diritto:	
	a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione,	
	ad esclusione dei programmi pedagogico-didattici che compe-	
	tono al Consiglio Direttivo, nonché a partecipare alle attività e	
	alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in	
	genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazio-	
	ni che esse comportano;	
	b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni le-	
	gate al possesso della tessera sociale;	
	c) a frequentare i locali dell'Associazione, nei limiti e con le moda-	
	lità previste dal Regolamento interno;	
	d) a partecipare alle assemblee con diritto di voto;	
	e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;	
	f) ad approvare i bilanci;	
	g) ad eleggere gli organi sociali nonché a farsi eleggere negli stes-	
	si, se maggiori di età;	
	h) a prendere visione dei libri sociali.	
	E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo	

	il principio del voto singolo.	
	Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati iscritti	
	nel libro degli associati da almeno tre mesi, in regola-con il versamen-	
	to delle quote associative. Per gli associati minorenni il diritto di vota-	
	re in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età,	
	dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.	
	Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associa-	
	zione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante	
	o da un loro delegato.	
	Articolo 18 Doveri dei soci	
	I soci sono tenuti:	
	a) a sostenere le finalità dell'Associazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazio-	
	ni assunte dagli organi associativi;	
	c) a versare alle scadenze stabilite le quote associative deliberate	
	dal Consiglio Direttivo;	
	d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte	
	nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta	
	in favore di essa.	
	e) a rimettere al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 30	
	la risoluzione di eventuali controversie interne.	
	Articolo 19 Perdita della qualifica di associato	
	La qualifica di socio si perde per recesso, od esclusione, nonché per	
	scioglimento e cessazione nel caso di enti associati .	
	La dichiarazione di recesso socio deve essere presentata per iscritto	

	al Consiglio direttivo.	
	L'esclusione di un socio viene deliberata per gravi motivi dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata, in particolare, nei confronti del socio che :	
	a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;	
	b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 90 gg dal sollecito scritto, che dovrà essere effettuato non oltre trenta giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio direttivo;	
	c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;	
	d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione	
	L'esclusione diventa operante dalla data di delibera della assemblea dei soci.	
	La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno, per designazione o delega.	
	Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.	
	In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa an-	

	nualmente versata né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associa-	
	zione.	
	Titolo V - Organi dell'Associazione	
	Articolo 20 Organi Sociali	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo (ove nominato);	
	e) la Giunta esecutiva	
	Articolo 21 L'Assemblea dei Soci	
	E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione de-	
	gli indirizzi generali di carattere programmatico. E' composta dai tut-	
	ti i soci dell'associazione.	
	Il diritto di voto spetta a tutti i soci in regola con il versamento della	
	quota sociale.	
	Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea dei Soci è convocata e	
	presieduta dal presidente dell'associazione. Le convocazioni sono inol-	
	trate per iscritto, eventualmente in forma elettronica, con comprova-	
	ta ricezione e devono riportare l'ordine del giorno, la data, il luogo,	
	anche fuori dalla sede legale purchè in Italia, e l'orario di svolgimento	
	sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione - in giorno	
	diverso dalla prima e a distanza di almeno 24 ore- e devono essere in-	
	viate ai soci con un preavviso di almeno 10 giorni dalla data di svolgi-	
	mento.	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile di	

	ogni anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata al Consiglio	
	Direttivo almeno un decimo dei soci oppure quando lo richieda la	
	maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o, comunque, su i-	
	niziativa del Presidente.	
	Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può essere	
	convocata anche oltre il 30 aprile ma comunque entro il 30 giugno.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	€ approva il bilancio dell'esercizio sociale precedente;	
	€ approva, quando previsto, il bilancio sociale se redatto per ob-	
	bligo di legge o per scelta volontaria dell'associazione;	
	€ approva e modifica il Regolamento interno e gli eventuali rego-	
	lamenti associativi compreso l'eventuale Regolamento ammini-	
	strativo e scolastico;	
	€ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	€ nomina, quando previsto per legge l'Organo di controllo e ne	
	delibera il compenso;	
	€ nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e	
	ne delibera il compenso;	
	€ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi socia-	
	li e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	€ ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimis-	
	sionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo,	
	attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;	
	€ delibera sull'esclusione degli associati;	
	€ delibera sui ricorsi in caso di rieiezione della domanda di am-	

	missioni di nuovi associati;	
	€ delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal	
	Consiglio direttivo o attribuiti alla sua competenza dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto.	
	L'Assemblea straordinaria:	
	€ delibera in ordine alle modifiche dell'atto costitutivo o dello sta-	
	tuto;	
	€ delibera in ordine alla fusione, scissione, trasformazione del-	
	l'associazione;	
	€ delibera in ordine allo scioglimento dell'associazione ed alla de-	
	voluzione del patrimonio.	
	L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se presente, in	
	proprio o per delega, la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in	
	seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati pre-	
	senti, in proprio o per delega.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguar-	
	dano la loro responsabilità, gli amministratori soci non hanno diritto	
	di voto. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vengono	
	approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.	
	Fatte salve eventuali diverse maggioranze previste da inderogabili di-	
	sposizioni di legge, l'assemblea straordinaria dei soci delibera con la	
	presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione, di almeno	
	tre quarti dei soci e, in seconda convocazione di almeno due terzi dei	
	soci, e con decisione assunta a maggioranza dei presenti.	
	In sede di assemblea straordinaria, per deliberare lo scioglimento del-	

	l'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevo-	
	le di almeno tre quarti dei soci dell'associazione, in proprio o per dele-	
	ga, sia in prima che in seconda convocazione.	
	I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio me-	
	diante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tut-	
	te le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare	
	di due deleghe da parte di altri soci.	
	I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la re-	
	sponsabilità genitoriale.	
	Le votazioni sono effettuate per alzata di mano con controprova o per	
	appello nominale.	
	Non hanno diritto di voto i soci non in regola con il pagamento delle	
	quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in	
	corso di esecuzione.	
	L'assemblea può svolgersi anche per teleconferenza e videoconferen-	
	za, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da	
	chi presiede la riunione e sia loro consentito di seguire la discussione	
	e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affron-	
	tati nonché di votare simultaneamente.	
	Art. 22 Il Consiglio Direttivo	
	E' nominato dall'Assemblea dei Soci ed i suoi membri sono scelti in	
	maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i pro-	
	pri associati persone fisiche, dagli enti giuridici associati.	
	E' composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici)	
	membri compreso il Presidente, secondo quanto stabilito dall'assem-	

	blea all'atto della nomina.	
	Ai sensi dell’art. 26, comma quinto del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i., un	
	componente del Consiglio Direttivo è scelto dalla Parrocchia San Mar-	
	tino Vescovo ed altri due componenti sono scelti tra i genitori degli al-	
	lievi delle strutture scolastiche gestite dell’associazione.	
	In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti del Consi-	
	glio Direttivo è riservata alla Assemblea dei soci;	
	Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presiden-	
	te, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.	
	L’elezione del Presidente è valida se viene fatta con l’intervento dei	
	due terzi dei Consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.	
	Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza	
	assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati	
	che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di	
	voti ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggio-	
	ranza dei voti.	
	Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nomina il Coordina-	
	tore Pedagogico-Didattico, eventualmente anche tra i non soci.	
	I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) eser-	
	cizi e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo	
	delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio e sono	
	rieleggibili.	
	In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Diretti-	
	vo provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non elet-	
	ti, con ratifica successiva da parte dell’assemblea. Allorché la gradua-	

	toria dei non eletti fosse esaurita ovvero inesistente, il Consiglio tempestivamente indice una assemblea per la loro nomina.	
	In ogni caso, i nuovi consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina.	
	Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’assemblea dei soci non approva il bilancio d’esercizio o quando i suoi componenti siano ridotti a meno della metà.	
	Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:	
	€ attua gli indirizzi generali stabiliti dall’Assemblea;	
	€ redige i programmi di attività per il regolare funzionamento dell’associazione;	
	€ supervisiona gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale gestiti dalla Giunta;	
	€ provvede all’amministrazione della Scuola e al suo regolare funzionamento;	
	€ predispone il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale e le relazioni relative da presentare all’Assemblea per l’approvazione;	
	€ delibera circa l’ammissione dei soci nonché propone all’Assemblea l’esclusione dei soci;	
	€ elabora e propone all’Assemblea dei Soci il Regolamento amministrativo e scolastico;	
	€ stabilisce le quote associative;	
	€ stabilisce i contributi finalizzati alla frequenza degli alunni;	
	€ mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni;	

	ni del territorio;	
	€ stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti pubblici e	
	privati, elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali,	
	nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;	
	€ delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statu-	
	to di competenza dell'Assemblea.	
	Il Consiglio Direttivo in via ordinaria, si riunisce di norma almeno 3	
	volte all'anno e tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare.	
	In via straordinaria, si riunisce su iniziativa del Presidente e ogni	
	qualvolta lo richieda un terzo dei membri del Consiglio direttivo. In	
	tal caso il Presidente provvederà alla convocazione entro 15 giorni	
	dalla richiesta fissando la data per la riunione entro i successivi 15	
	giorni.	
	In caso di urgenza questo termine può essere ridotto fino a due gior-	
	ni.	
	Sia in via ordinaria che straordinaria, il Consiglio è convocato dal Pre-	
	sidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della	
	maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del	
	giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in	
	caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. I	
	verbali delle riunioni dovranno essere riportate nel libro delle adu-	
	nanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.	
	Le sedute del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per telecon-	
	ferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possa-	
	no essere identificati da chi presiede la riunione e sia loro consentito	

	di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazio-	
	ne degli argomenti affrontati, nonché di votare simultaneamente.	
	Articolo 23 Il Presidente	
	E' eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica 4 (quattro) anni e co-	
	munque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle ca-	
	riche sociali ed è rieleggibile. Il Presidente, come l'intero consiglio di-	
	rettivo, decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea so-	
	ciale non approva il bilancio d'esercizio.	
	Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei ter-	
	zi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione	
	Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straor-	
	dinaria amministrazione.	
	Propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente.	
	Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge	
	non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedi-	
	mento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.	
	Il fatto stesso che intervenga il vice Presidente attesta di per sé l'as-	
	senza o l'impedimento del Presidente, esonerando i terzi da ogni re-	
	sponsabilità al riguardo.	
	Articolo 24 Il Vice Presidente	
	Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce con tutti i poteri e le attribu-	
	zioni il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.	
	Articolo 25 Il Segretario	
	Il Segretario, in accordo con il Presidente, redige l'ordine del giorno	
	ed i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei rela-	

	tivi libri e registri.	
	Articolo 26 Il Tesoriere	
	Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'As-	
	sociazione, avvalendosi anche di eventuali consulenti esterni.	
	Redige le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento de-	
	gli adempimenti fiscali e contributivi e predispone, in concerto con gli	
	altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio.	
	Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento	
	delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta an-	
	che la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finan-	
	ziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di re-	
	cupero dei crediti esigibili.	
	Articolo 27 L'organo di controllo	
	Nei casi previsti dalla normativa vigente, o per scelta volontaria del-	
	l'associazione, l'Assemblea dei soci nomina un organo di controllo,	
	collegiale composto da tre membri effettivi, di cui uno con incarico di	
	Presidente, o monocratico	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del	
	Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere	
	scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secon-	
	do, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i pre-	
	detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componen-	
	ti. Essi durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto	
	e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con rife-	

	rimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231,	
	qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzati-	
	vo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	L'Organo di Controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori	
	legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisio-	
	ne legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.	
	31 del codice del Terzo Settore e nel caso in cui non sia nominato un	
	soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti del-	
	l'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, an-	
	che individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine,	
	possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle o-	
	perazioni sociali o su determinati affari.	
	I membri dell'Organo di controllo partecipano alle riunioni del Consi-	
	glio Direttivo, senza diritto di voto.	
	Articolo 28 La Giunta esecutiva	
	E' composta da Presidente, Vice Presidente,Tesoriere e Segretario coa-	
	diuvati dal Coordinatore Pedagogico-Didattico, che ne fa anch'egli	
	parte di diritto nel caso in cui rivesta la qualifica di Consigliere..	
	Si riunisce per :	
	- assegnare gli incarichi di lavoro e di attività per il regolare fun-	
	zionamento dell'associazione;	
	- provvedere all'assunzione e alla disciplina del personale;	
	I provvedimenti adottati vengono esaminati obbligatoriamente dal	
	Consiglio Direttivo alla prima riunione utile e qualora li ritenga oppor-	
	tuni, provvede a ratificarli facendoli propri.	

	Art. 29 Gratuità delle cariche	
	Tutte le cariche elettive sono gratuite ad eccezione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato alla revisione legale.	
	Titolo VI - Disposizioni varie e finali	
	Articolo 30 Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra questi e l'associazione, in dipendenza dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente statuto, purché compromettibile in arbitri, sarà devoluta ad arbitrato rituale, secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.	
	La controversia sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, tutti da nominarsi dalla Camera Arbitrale, su istanza della parte più diligente, e l'arbitrato si svolgerà secondo la procedura prevista dal suddetto Regolamento.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Art. 31 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione	
	L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.	
	Art. 32 Scioglimento dell'Associazione	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in se-	

conda convocazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione San Martino Vesco-vo APS ed eventualmente ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 33 Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Visto per inserzione

Bruino, 26 giugno 2024

LORENZO GRASSO

SANTINO FRANCESCO MACCARONE Notaio

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico.

Certifico io sottoscritto dottor Santino Francesco MACCARONE, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotato del certificato numero di serie 4dd9 vigente fino alle ore 07:51:19 del 7 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di numero ventisette facciate e redatta su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Torino, lì dodici luglio duemilaventiquattro nel mio studio in Torino, via Pietro Micca n. 9.

Firmato digitalmente: Notaio Santino Francesco MACCARONE